



CITTÀ DI ALESSANDRIA

OGGETTO: manifestazione “APERTO PER CULTURA” – limitazioni alla vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro – posticipo data manifestazione al 07/09/2019.

IL SINDACO

**RICHIAMATA** l’ordinanza n. 501 del 03/09/2019 con la quale, in occasione della manifestazione “APERTO PER CULTURA”, programmata per la serata del 06/09/2019, venivano disposte limitazioni alla vendita di bevande in contenitori di vetro nei confronti di tutti gli esercizi di somministrazione e commercio alimenti e bevande (autorizzati anche in forma itinerante e/o temporanea) ubicati nell’area interessata dalla manifestazione, come individuata nella planimetria del piano di sicurezza allegata al provvedimento;

**VISTA** la nota prot. 69344 del 05/09/2019 con cui Confcommercio, per conto del Comitato organizzatore della manifestazione, in considerazione delle previsioni meteorologiche avverse, comunica il posticipo della manifestazione al 07/09/2019, senza variazioni al piano di sicurezza già presentato;

**RICHIAMATE** le motivazioni di ordine pubblico e sicurezza, già esplicitate nell’ordinanza 501 del 03/09/2019, finalizzate a limitare le problematiche legate al consumo di bevande in contenitori di vetro, in considerazione della notevole affluenza di pubblico nelle vie interessate dall’evento;

**VISTI:**

- la circolare del Ministero dell’Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la direttiva del Ministero dell’Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017;
- il D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con particolare riferimento all’art. 7-bis nonché agli artt. 50 e 54 come modificati dal D.L. n. 4/10/2018 n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 1/12/2018 n. 132;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 05/08/2008;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito da legge 18/4/2017 n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito da legge 01/12/2018 n. 132;
- il D.lgs. 114/98;
- la legge regionale 29/12/2006 n. 38;
- la Legge 689 del 24/11/1981;
- il regolamento comunale di Polizia Urbana;
- il regolamento comunale di Igiene;
- l’art. 18 dello Statuto Comunale;

ORDINA

**per il periodo compreso dalle ore 18,00 del 07/09/2019 alle ore 01,00 del 08/09/2019**

a tutti gli esercizi di somministrazione e commercio alimenti e bevande (autorizzati anche in forma itinerante e/o temporanea) ubicati nell’area interessata dalla manifestazione denominata “Aperto per Cultura”, come individuata nella planimetria del piano di sicurezza già allegata all’ordinanza 501 del 03/09/2019:

- **il divieto di vendere, somministrare e/o distribuire (anche gratuitamente) bevande in contenitori di vetro per asporto (con esclusione dei supermercati soltanto se l'acquisto rientra in una spesa complessiva e non singola), consentendo la miscita in contenitori di plastica o carta.**
- **Il divieto per chiunque di immettere bevande in contenitori di vetro nell'area della manifestazione, sia per uso proprio che con l'intento di distribuirle ai presenti, anche se a titolo gratuito.**
- **È consentita la somministrazione di bevande in contenitori di vetro esclusivamente all'interno dei locali e nelle aree esterne appositamente allestite per il servizio al tavolo rivolto agli avventori, a condizione che gli esercenti vigilino che il cliente non asporti il contenitore;**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Gli agenti della Polizia Municipale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la seguente Ordinanza.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito del Comune di Alessandria.

### **INFORMA CHE**

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

### **IL SINDACO**

**Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco**

CUTTICA DI REVIGLIASCO GIANFRANCO<, ha apposto Firma Digitale resa ai sensi dell'art. 24 del D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i in data 05/09/2019